

**COMUNE DI PERNUMIA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE PER SOTTOSUOLO STRADALE E PER DISTRIBUTORI DI  
CARBURANTI E RELATIVE TARIFFE**

Approvato con delibere di C.C. n° 15 del 28/02/1994 e modificato con delibera di C.C. n° 33 del 09/05/1994. - Delibera di C.C. n° 13 del 09/03/1995 – delibera di C.C. n 19 del 10/06/2004 - delibera di C.C. n 6 del 09/03/2007

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche**

E' istituita nel Comune la Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del capo II del D. L.vo n° 507/93 e modificato dal D. L.vo n° 566/93

### **Articolo 2**

#### **Oggetto della tassa**

Sono soggette alla tassa tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 38 del citato D. L.vo.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti passivi**

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Articolo 4**

#### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguali o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## **Articolo 5**

### **Domanda di concessione**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2, deve farne domanda al Sindaco da redigersi su carta legale, ed indicando, oltre alle proprie generalità e domicilio, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che intende occupare.

Nel caso di cui al successivo art. 10 punto H) gli interessati dovranno inoltre dimostrare la pubblica utilità dell'occupazione dell'area e che non verrà sottratto l'uso dell'area alla collettività.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti, ecc., il tutto secondo le istruzioni del competente Ufficio comunale.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione di spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti del Comune.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

## **Articolo 6**

### **Istruttoria della domanda**

Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri degli Uffici comunali interessati (Ufficio tecnico, Ufficio polizia urbana) e per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili, sottoposte all'esame della Giunta Municipale.

Nell'istruttoria della domanda, gli Uffici comunali in sede di parere dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alla richiesta di occupazione di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e nel relativo Regolamento e loro modifiche e integrazioni.

## **Articolo 7**

### **Concessioni - Disciplinare di concessione - Deposito cauzionale**

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non potrà avere luogo se non dietro atto di concessione del Sindaco.

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possano menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

## **Articolo 8**

### **Caratteri delle occupazioni**

Può essere consentito il cambiamento di intestazione della concessione previo apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'effettivo diritto.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, etc.).

A tal uopo l'atto di concessione deve essere subordinato alla preventiva dimostrazione da parte dell'interessato di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

In tutti i casi l'occupazione si intende accordata:

- 1) fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti di terzi;
- 2) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 3) con la facoltà del Sindaco di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, e rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo fatto salvo che il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento o viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei contribuenti.

Le concessioni sono sempre revocabili. La revoca della concessione così come le modifiche saranno notificate al concessionario con apposito provvedimento del Sindaco nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto a interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

La revoca di concessione o autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa secondo le modalità di cui al successivo articolo 37.

## **Articolo 9**

### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione si procede ai termini dell'art. 823, secondo comma del Codice Civile.

## **Articolo 10**

### **Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma I°, lettera c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n°917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) l'occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) l'occupazione con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate con coperture di canali o fossi lungo le strade quando tali manufatti nella sostanza rappresentano un'opera di pubblico interesse e semprechè il frontista si impegni a non sottrarre l'uso pubblico dell'area alla collettività;
- i) *i passi carrabili;*
- j) *le occupazioni temporanee di spazi pubblici a favore delle Pro Loco per l'esercizio dell'attività di interesse pubblico generale;*
- k) *le occupazioni temporanee di spazi pubblici effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 mq;*
- l) *le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate.*

## **Articolo 11**

### **Esclusioni**

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono parimenti escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni e delle Province o al Demanio Statale come previsto dall'art. 38 comma 5 del D. L.vo n°507 del 15/11/1993.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

## **Articolo 12**

### **Disciplina di passo carrabile**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrabili è prevista la particolare tariffa di cui al successivo articolo 16.

### **Articolo 13**

#### **Domanda per la costruzione di passo carrabile**

La concessione per la costruzione del passo carrabile è dato dal Sindaco contestualmente al disciplinare contenente le condizioni e modalità cui soggiace la concessione.

### **Articolo 15**

#### **Costruzione e soppressione del passo carrabile**

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare la relativa tassa, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in pristino, a loro totali spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile.

Nel caso invece che a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune a suo insindacabile giudizio potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

### **Articolo 16**

#### **Applicazione e casi di riduzione occupazioni permanenti**

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Ai sensi dell'art. 44 comma 3° D. L.vo n°507/93 per i passi carrabili la tariffa relativa alle occupazioni permanenti è ridotta al 50 %.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Il comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 dell'art. 44 del D. L.vo 507/93, tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta del 60%.

La tariffa è parimenti ridotta del 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30%.

### **CAPO III**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

#### **Articolo 17**

##### **Concessione occupazione temporanea**

Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno.

Le concessioni relative alle occupazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal Sindaco che da diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per la durata concessa.

La concessione si intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

Nel caso di prenotazione di un posto per pubblico spettacolo, il richiedente deve cautelare l'istanza con deposito in contanti nella misura determinata dal Sindaco, a garanzia della pulizia dei luoghi occupati, a prescindere dalla tassa dovuta.

Detto deposito viene incamerato ove il richiedente non rilasci l'area occupata nelle stesse condizioni che l'ha ricevuta e su formale e contestazione ed addebito da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, mercati, la tariffa è aumentata del 50%.

La tassa si applica in relazione alle aree di occupazione e in base alla misura giornaliera della tariffa.

## **Articolo 18**

### **Precedenze nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni**

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo.

Per le preferenze in caso di più richieste si rinvia a quanto precisato nel precedente articolo 5.

Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

## **Articolo 19**

### **Criteri misurazione area occupata**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dal personale comunale incaricato o dall'Appaltatore del servizio, prendendo per base la proiezione orizzontale dei punti più sporgenti.

Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circonda.

Per le occupazioni inferiori al metro quadrato si arrotonda sempre al metro quadrato, così come si arrotonda sempre al metro quadrato quale unità superiore.

## **CAPO IV**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

#### **Articolo 20**

##### **Rilascio concessione occupazioni permanenti**

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato dal Sindaco o dal Funzionario preposto, come previsto dal precedente art.6, ad acquisizione dei pareri previsti dall'art. 5 precedente e dopo formale deliberazione della Giunta Municipale.

#### **Articolo 21**

##### **Scadenza e revoca della concessione**

Le concessioni per occupazione permanenti scadono alla data stabilita sull'apposito disciplinare e se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data d'inizio dell'occupazione. In quest'ultimo caso si rinnovano automaticamente, qualora non intervenga formale disdetta, entro il 31 ottobre, precedente la scadenza.

Per quanto attiene la revoca si rinvia a quanto previsto al precedente art.7.

#### **Articolo 22**

##### **Particolari occupazioni permanenti**

**Autovetture da piazza - Sottosuolo stradale - Distributori carburanti**

**Condutture elettriche - Apparecchi automatici - Distributori tabacchi**

Le occupazioni relative ad autovetture da piazza, al sottosuolo stradale, all'impianto ed esercizio di distributori carburante e di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture aeree, vengono definite in particolare nei successivi articoli in sede di definizione delle tariffe.

**CAPO V**  
**TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

**Articolo 23**  
**Graduazione della tassa**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata in base alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 2 sono classificate in due categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.

L'elenco di classificazione annesso al presente regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

**Articolo 24**  
**Tariffe per le occupazioni permanenti**

Tenuto conto che questo Comune appartiene alla Classe V ai sensi dell'articolo 43 del D. L.vo 15/11/93 n°507 e successive modificazioni le tariffe sono quelle annesse al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua ed è commisurata alla effettiva superficie occupata, fatte salve le previsioni di cui all'art. 46 comma II.

**Articolo 25**  
**Tariffe per le occupazioni temporanee**

*La tassa si applica in base alla misura giornaliera di tariffa.*

Per questo Comune appartenente alla Classe V ai sensi dell'art. 45 del D. L.vo 15/11/1993 n. 507 le tariffe sono quelle annesse al presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con le modalità di cui agli articoli precedenti ed è graduata nell'ambito delle categorie previste al precedente art.23 *in relazione alle seguenti fasce orarie:*

occupazione suolo 1° categoria:

- fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 16.00 = Euro 0.73 al mq. Ed al giorno;
- fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 22.00 = Euro 0.20 al mq. ed al giorno;
- fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 07.00 = Euro 0.10 al mq. ed al giorno;

occupazione suolo 2° categoria:

- fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 16.00 = Euro 0.50 al mq. Ed al giorno;
- fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 22.00 = Euro 0.12 al mq. ed al giorno;
- fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 07.00 = Euro 0.10 al mq. ed al giorno;

osservando che:

1. per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo la tariffa è ridotta del 10%
2. per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 30%
3. per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati la tariffa è aumentata del 50%;- **limitatamente alle occupazioni in occasione del mercato è ridotta del 50% nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle 16.00** (modificata approvata con delibera di CC n. 6/2007)
4. per le occupazioni effettuate da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui sopra sono ridotte al 50%
5. per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse la tariffa è ridotta del 50% (art. 45 D. L.vo 507 comma I punto5)
6. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 10%, ed è ulteriormente ridotta nei seguenti casi:
  - occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni riduzione del 20%
  - occupazioni di durata non inferiori a 30 giorni riduzione del 50%

## **Articolo 26**

### **Tariffe per gli spettacoli viaggianti**

Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte del 80%.

## **Articolo 27**

### **Autovetture a uso privato**

La tassa colpisce anche le autovetture di uso privato che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale la tariffa è diminuita del 10%.

## **CAPO VI**

### **SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE**

## **Articolo 28**

### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo stradale**

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale sono quelle realizzate con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia, e simili, qualsiasi altro scopo o servizio.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto il marciapiede, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Articolo 29**

### **Revoca delle concessioni**

Le concessioni del sottosuolo e soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi o per la realizzazione di interventi dichiarati di pubblica utilità.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

### **Articolo 30**

#### **Tariffe della tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre alla tassa annua di cui al primo comma un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese medesime. La misura del contributo è determinata dal Consiglio Comunale la cui deliberazione è soggetta all'approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta in misura di Lire 50 mila indipendentemente dalla effettiva consistenza dell'occupazione medesima.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa in deroga a quanto disposto dall'art. 23 è determinata e applicata dal Comune in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

- a) occupazione del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni Lire 30.000

La tassa di cui alla lettera a) :

- 1) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- 2) è aumentata del 30% per le occupazioni superiori a 30 giorni e non superiori a 90 giorni;
- 3) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni;
- 4) è aumentata del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

## **CAPO VII**

### **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

#### **Articolo 31**

##### **Tariffa**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti indicati dall'art. 48 del citato D. L.vo 15/11/93 n° 507. Ai sensi dell'articolo unico della L. 26/07/1961, n°711, detta tassa unica è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base alla tariffa allegata, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri - Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri - E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

E, avvertito che il Comune appartiene alla classe V si applicano le tasse annuali seguenti:

- a) Centro abitato Lire 90.000
- b) Zona limitrofa Lire 75.000
- c) Sobborghi e zone periferiche Lire 45.000

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

**CAPITOLO VIII**  
**OCCUPAZIONE PER IMPIANTI E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI**  
**PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI**

**Articolo 32**

**Tariffe**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:

- a) Centro abitato      Lire 30.000
- b) Zona limitrofa      Lire 22.000
- c) Frazioni, sobborghi, zone periferiche      Lire 15.000

**CAPO IX**

**ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE DELLA TASSA - CONTENZIOSO**

**Articolo 33**

**Denuncia e versamento della Tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono prestare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello allegato al presente Regolamento e messi a disposizione dell'utenza da parte dell'Ufficio Tributi.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Per gli anni successivi a quello di applicazione della tassa non sussiste l'obbligo della denuncia nei modi e termini di cui al precedente comma.

Tale denuncia tuttavia è necessaria anche negli anni successivi qualora si verificano variazioni nell'occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato necessariamente entro il mese di gennaio utilizzando apposito modulo di cui all'art.50 comma IV del D. L.vo 15/11/1993.

Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 28 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la Denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire e per eccesso se superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 7 da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

### **Articolo 34**

#### **Gestione della Tassa**

Al responsabile del settore segreteria - ragioneria sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

In caso di assenza o impedimento del Capo Settore le competenze di cui al precedente comma saranno espletate dall'impiegato immediatamente inferiore per qualifica dello stesso settore segreteria ragioneria.

## **Articolo 35**

### **Revisione delle tariffe**

Le tariffe previste dal presente regolamento possono essere revisionate ogni anno con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi non oltre il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Qualora tale deliberazione non venga adottata, s'intendono prorogate le tariffe in vigore.

## **Articolo 36**

### **Ricorsi**

Contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, il provvedimento che infligge le sanzioni, il rifiuto della restituzione della tassa, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi non dovuti e contro ogni altro atto per il quale la legge preveda l'impugnabilità è ammesso ricorso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tributi locali.

## **Articolo 37**

### **Sanzioni, accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle in esso richiamate, salvo che il fatto non costituisca reato saranno punite secondo le disposizioni contenute nell'art. 53 del D. L.vo 15/11/1993, n° 507 , e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa verranno effettuate dal "Funzionario Responsabile", con le modalità di cui all'art. 51 del D. L.vo n° 507 / 93.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.